



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici e questo giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18,40, in seconda convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione d'urgenza in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE N. 42 del 17.07.2015	OGGETTO: URBANISTICA - Zona di R.U. "E1.pc" – Piano di recupero di iniziativa privata in Via Pino Bruceto – Proprietà Soc. "Beata Giulia" ed altri - Adozione.
--	---

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 12 come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X		<i>Biotti Margherita</i>		X
<i>Furiosi Yuri</i>	X		<i>Ghelli Tiziano</i>	X	
<i>Neri Iury</i>	X		<i>Cibecchini Fabio</i>		X
<i>Arzilli Eliano</i>	X		<i>Chimenti Filomena</i>	X	
<i>Santini Moreno</i>	X		<i>Spera Franco</i>		X
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X		<i>Masini Lucia</i>	X	
<i>Dogali Sara</i>	X		<i>Romano Giuseppe</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>	X		<i>Palazzo Eliseo</i>		X
			Ed il Sindaco <i>Cucini Giacomo</i>	X	

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Vice Segretario Generale Dott.ssa Sandra Bertini, incaricata della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Neri - Dogali - Chimenti

ASSESSORI PRESENTI: Piero Di Vita

OMISSIS

Sono presenti n. 13 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i Consiglieri Biotti – Cibecchini – Spera - Palazzo.

(N. 42)

OGGETTO: URBANISTICA - Zona di R.U. "E1.pc" – Piano di recupero di iniziativa privata in Via Pino Bruceto – Proprietà Soc. "Beata Giulia" ed altri - Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "URBANISTICA - Zona di R.U. "E1.pc" – Piano di recupero di iniziativa privata in Via Pino Bruceto – Proprietà Soc. "Beata Giulia" ed altri - Adozione.

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 13
ASTENUTI	n. 3 (Chimenti – Masini – Romano)
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Premesso che:

la soc. BEATA GIULIA srl con sede in Firenze – Via P. Thouar n. 10 (P.I. 05847370482), nella persona del suo legale rappresentante

(s) _____

_____ (s) _____, in qualità di proprietari di un'area posta in Loc. Pino Bruceto e rappresentata al Catasto Terreni/Fabbricati al foglio di mappa n. 47 particelle 192 e 64, hanno presentato richiesta di approvazione di un Piano di Recupero in data 29/05/2015 prot. n. 9502 (prat. n. 175/2015) per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione urbanistica che prevede la costruzione di due edifici di civile abitazione previa delocalizzazione di un edificio artigianale dismesso;

il vigente Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione n. 105/CC del 20/12/2010, classifica l'area di intervento come sottozona "E1.pc" (area a prevalente funzione agricola delle pendici collinari e del sistema della collina intermedia) dove, ai sensi dell'art. 70, punto 4), comma 4, delle N.T.A., sono previsti interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica previa presentazione di P.d.R. per il recupero di strutture produttive dismesse;

Preso atto che:

- la Commissione Urbanistica ha espresso parere favorevole in data 19/06/2015;

- il Settore Viabilità del Comune di Certaldo ha espresso parere favorevole in data 08/07/2015;

- il Settore Urbanistica e Sviluppo Economico del Comune di Certaldo ha richiesto integrazioni con nota prot. n. 10889 del 22/06/2015;

Vista la documentazione integrativa prodotta in data 30/06/2015, prot. n. 11559;

Dato atto che l'area in oggetto è classificata P.F.2 (area a rischio geomorfologico - pericolosità media da processi geomorfologici) ed è esclusa dalle aree a pericolosità idraulica dal P.A.I. approvato con D.P.C.M. del 06.05.2005;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2.2.4 del Regolamento Edilizio il Comune può convenire che, in luogo della cessione delle aree per l'urbanizzazione, il proprietario versi una somma corrispondente al valore delle aree stesse, in tutti i quei casi in cui l'intervento non comprenda spazi pubblici da destinare ad opere di urbanizzazione ad eccezione della quota parcheggi che dovrà comunque essere realizzata anche al di fuori del piano attuativo in questione purchè i parcheggi siano collegati funzionalmente con il piano attuativo stesso;
- le aree che la proprietà avrebbe dovuto cedere nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 1444 del 02/04/1968 in attuazione dell'art. 17 della Legge 06/08/1967, n. 765 (pari, per gli edifici a destinazione residenziale, a mq. 5,5 di terreno per le opere di urbanizzazione primaria e mq. 12,5 di terreno per le opere di urbanizzazione secondaria ogni 80 mc. di volume realizzabile) ammontano a mq. 234,00 ma non essendo reperibili all'interno del comparto per le caratteristiche di insediamento della zona, i richiedenti hanno proposto la loro totale monetizzazione, per cui, ai sensi del sopracitato art. 2.2.4 del Regolamento Edilizio, verseranno una somma corrispondente al valore delle aree stesse prima del rilascio del primo Permesso di Costruire (o prima della presentazione della prima S.C.I.A.) relativo all'intervento di che trattasi;
- la quota parcheggi sarà comunque realizzata per una quantità superiore a quella minima prevista per legge (2,5 mq. per abitante equivalente) nell'ubicazione prevista nel piano;

Preso atto che il previsto parcheggio avente una superficie di mq. 50,00 dovrà essere assoggettato ad uso pubblico esonerando il Comune da qualunque obbligo riguardante la sua manutenzione e conservazione;

Dato atto, come si evince dalla documentazione prodotta dalla proprietà, che le opere edilizie e le sistemazioni esterne previste risultano fuori dalla fascia dei 150 metri del Torrente Agliena, fascia calcolata sulla base dell'abaco grafico tipologico - "allegato D" del PIT/PPR, e fuori dalla fascia di 10 metri dal piede arginale esterno del Borro di Bruceto;

Vista la dichiarazione attestante le lavorazioni svolte nel corso degli anni nel complesso produttivo in oggetto, dalla quale risulta che l'area interessata non rientra nell'ambito di applicazione del punto 10.5.1 del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti relativo alla bonifica dei siti inquinanti;

Preso atto che la proprietà ha inoltrato richiesta ad ACQUE SPA e PUBLIAMBIENTE SPA in data 04/06/2015 per i Nulla Osta di propria competenza e che ad oggi non è pervenuta risposta da parte dei suddetti Enti;

Ritenuto, vista l'imminente scadenza del Regolamento Urbanistico, di procedere all'adozione del Piano nonostante l'assenza dei suddetti pareri precisando che l'approvazione definitiva del piano resta comunque subordinata all'acquisizione degli stessi;

Preso atto che, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, il piano non è soggetto a VAS né a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art 5 bis della L.R. 10/2010;

Visto l'art. 104 della L.R. 65/14 avente ad oggetto "Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento" che prevede l'emanazione di un nuovo regolamento che disciplini, tra l'altro, il deposito delle indagini geologico tecniche;

Visto altresì l'art. 245 della medesima L.R. 65/14 in base al quale, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della nuova legge, restano in vigore quelli emanati in attuazione della precedente L.R. 1/05;



Preso atto dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile, ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/05, delle indagini geologico-tecniche corredate dalle prescritte certificazioni, consegnate a mano in data 09/07/2015 (prot. n. 156494 del 10/07/2015) con nota di accompagnamento prot. n. 12207 dell'08/07/2015, per le quali il Genio Civile ha comunicato il numero di deposito (n. assegnato 3235 del 10.07.2015);

Dato atto della certificazione di adeguatezza delle indagini geologico-tecniche a firma del Geol. Francesca Pratesi e delle certificazioni di adeguatezza degli atti di pianificazioni agli esiti di dette indagini a firma dell'Arch. Stefania Martini;

Preso atto che il Piano di Recupero è definito Piano Attuativo per cui si rende applicabile quanto previsto dagli artt. 107 e seguenti della L.R. 65/14;

Dato atto che sulla base della documentazione ad oggi agli atti il presente Piano di Recupero non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti né la cessione delle relative aree;

Preso atto che, pertanto, non ricorrono le condizioni urbanistiche che rendono opportuno condizionare l'attuazione del piano urbanistico alla stipula di una convenzione a meno che il parere di ACQUE SPA, in corso di acquisizione, non preveda la realizzazione di opere di urbanizzazione; in tal caso si renderà necessario procedere alla riadozione del presente Piano di Recupero ed alla contestuale approvazione del relativo schema di convenzione;

Esaminati gli elaborati tecnici presentati, predisposti dai richiedenti e modificati e/o integrati a seguito della richiesta del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico;

Vista la relazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 33, comma 2, L.R. 65/2014 e s.m.i. (ALLEGATO A);

Visti:

la L.R. 10/11/2014, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

la nota della Regione Toscana – Direzione Generale Governo del Territorio – pervenuta tramite PEC in data 17/06/2015, prot. n. 10536, nella quale si precisa che sono fatti salvi gli interventi, ancorchè riferiti alla ristrutturazione urbanistica, già contenuti nei regolamenti urbanistici vigenti, limitatamente alla durata di efficacia del regolamento stesso;

il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico adottato con deliberazione n. 58/CR del 02/07/2014 ed approvato con deliberazione n. 37/CR del 27/03/2015;

il Piano Territoriale di Coordinamento approvato con deliberazione n. 1/CP/2013;

il vigente Regolamento Urbanistico;

Dato atto:

della conformità del presente Piano di Recupero al Piano Strutturale adottato con deliberazione n. 3/CC del 16/02/2004 ed approvato con deliberazioni n. 57/CC del 29/06/2005;

della conformità del presente Piano di Recupero al Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione n. 49/CC del 22/04/2009 ed approvato con deliberazioni n. 66/CC del 29/07/2010 e n. 105/CC del 20/12/2010;

che il Piano di Recupero in oggetto risulta conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti ed è coerente con gli atti di pianificazione territoriale sovracomunali;

del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 107 e seguenti della L.R. 65/14;

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi degli artt. 107 e seguenti della L.R. 65/14, il Piano di Recupero di iniziativa privata relativo ai terreni descritti in premessa, previa istituzione di un ambito di ristrutturazione urbanistica secondo quanto indicato nei n. 14 elaborati come di seguito dettagliato:

- a) Relazione
- b) Norme Tecniche di Attuazione
- c) Tav. 1 – Stato di rilievo – Inquadramento e quadro conoscitivo
- d) Tav. 2 – Stato di rilievo – Rilievo planoaltimetrico, sezioni territoriali, rilievo fabbricato e documentazione fotografica

- e) Tav. 3 – Analisi del contesto ambientale zona di tutela dei corpi idrici
 - f) Tav. 4 – Stato di progetto – Planivolumetrico e sezioni territoriali – Tabelle urbanistiche
 - g) Tav. 5 – Stato sovrapposto – Planimetria e sezioni territoriali
 - h) Tav. 6 – Stato di progetto – Tipologie edilizie
 - i) Tav. 7 – Verifiche L. 122/89 e art. 97 norme R.U. – Verifica permeabilità – Aree di visibilità
 - j) Tav. 8 – Opere di urbanizzazione
 - k) Tav. 9 – Fotoinserimento
 - l) Elaborato di verifica art. 109 L.R. 65/14 – contenuto dei piani attuativi
 - m) Dichiarazione attestante utilizzo e lavorazioni svolte nel fabbricato esistente
 - n) Relazione geologica di fattibilità
- 2) di stabilire la validità del presente piano attuativo in anni 10 dalla data di efficacia del medesimo;
 - 3) di prendere atto che non essendo prevista la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione né la cessione delle relative aree non ricorrono le condizioni urbanistiche per prescrivere la stipula della convenzione prevista dalla vigente normativa;
 - 4) di prendere atto che, in luogo della cessione delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i richiedenti il piano verseranno, prima del rilascio del primo Permesso di Costruire (o prima della presentazione della prima S.C.I.A.) relativo all'intervento di che trattasi, un importo pari al valore di dette aree secondo la stima che sarà a tal fine effettuata dal Responsabile di P.O. del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico;
 - 5) di stabilire che la presentazione del primo certificato di abitabilità è subordinata alla sottoscrizione da parte dei richiedenti il piano di apposito atto notarile al fine di assoggettare ad uso pubblico il parcheggio evidenziato nella tav. 8 allegata contenente altresì l'impegno ad esonerare il Comune da qualunque obbligo riguardante la sua manutenzione e conservazione;
 - 6) di stabilire che l'approvazione del piano di recupero è subordinata alla presentazione da parte della proprietà dei pareri favorevoli di ACQUE SPA e di PUBLIAMBIENTE SPA, dando atto che qualora da tali pareri emerga la necessità di realizzare opere di urbanizzazione si dovrà procedere ad una riadozione del presente piano attuativo con contestuale approvazione del relativo schema di convenzione;
 - 7) di dare atto che nel caso sia confermata la non necessità di stipula della convenzione il presente piano è valido fino alla sua naturale scadenza e non perde efficacia al termine del quinquennio di validità del piano operativo (nel nostro caso Regolamento Urbanistico) in conformità all'art. 95, comma 11, della L.R. 65/14.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 13
ASTENUTI	n. 3 (Chimenti – Masini – Romano)
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Argomento A alla deliberazione
42/CC del 27.07.15



COMUNE DI CERTALDO

(Provincia di Firenze)

Settore Urbanistica e Sviluppo Economico

**OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - Zona di R.U. <E1.pc>
Piano di Recupero di iniziativa privata per intervento di ristrutturazione urbanistica con delocalizzazione di volumetria – Area posta in Loc. Pino Bruceto – Proprietà Soc. BEATA GIULIA srl ed altri
ADOZIONE**


RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 33, comma 2, L.R. 65/2014 e s.m.i.

Il sottoscritto Arch Carlo Vanni, in qualità di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 33 della L.R. 65/2014 relativamente al piano urbanistico attuativo in oggetto:

DICHIARA

- di aver accertato e verificato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- di avere analizzato gli elaborati costituenti la presente proposta di piano di recupero ed di aver rilevato quanto segue:
 - che l'immobile interessato dalla demolizione e successiva delocalizzazione della S.U.L. è costituito da un vecchio opificio (ex falegnameria) ormai dismesso alla data di adozione del vigente RU;
 - che il sopradetto immobile è composto da un corpo di fabbrica quadrangolare avente copertura "voltata" ad unica campata, tipologia di fatto incongrua rispetto ai morfotipi edilizi presenti negli ambiti rurali del territorio del comune di Certaldo, tanto da poter definire la costruzione quale *detrattore ambientale*;
 - che la costruzione in esame è contenuta tra due edifici, costituenti il patrimonio territoriale ex agricolo, e che a seguito della demolizione del vecchio opificio artigianale sarà possibile ripristinare l'originaria relazione, tra edificio principale e accessori, caratterizzante le aree rurali del territorio aperto;
 - che sia l'ambito di *decollo* della SUL del vecchio opificio, sia l'area di *atterraggio* (ove si propone di realizzare le nuove costruzioni), sono poste in fregio alla Via



Estratto Regolamento Urbanistico – Tavola PR1

Art. 83 - Disciplina delle Sottozone E

Tutte le sottozone E sono individuate e individuate nella Tavola 2 'Territorio Rurale e Utoe' negli elaborati del R.U. in scala 1:10.000 con apposita perimetrazione e sono classificabili come prevalente funzione agricola.

.....omissis.

SISTEMA INTEGRATO DELLA COLLINA INTERMEDIA



Sottozona E1.pc - Sistema della Collina Intermedia e Subsistema delle Pendici Collinari

1. E' l'ambito maggiore del territorio comunale che si estende dal fondovalle dell'Elsa alle propaggini del crinale che divide la Val d'Elsa dalla Val di Pesa. E' un ambito fortemente caratterizzato dalle trasformazioni antropiche collegate sia alla attività agricola che dalla diffusa presenza di insediamenti in agglomerati o puntuali determinati dalla maglia dei vecchi poderi e dal nuovo assetto fondiario. Sono presenti aree di frangia e marginali ai limiti dei centri abitati minori.
2. E' una sottozona di territorio rurale che per la sua tipica forma di antropizzazione, di testimonianze di colture agrarie, di ecosistemi naturali costituisce una rilevante risorsa per la collettività da salvaguardare e tutelare, nel quale lo sviluppo agricolo produttivo può integrarsi con quello residenziale a presidio ambientale e turistico.
3. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - nuove costruzioni rurali;
 - sul patrimonio edilizio esistente, agricolo e non agricolo, interventi fino alla ristrutturazione urbanistica e di ampliamento, la sostituzione può avvenire con o senza traslazione nella pertinenza, nei limiti e modalità stabilite dall'art. 70 delle presenti norme.
4. Sono incentivate le attività sportive, ricreative, per il tempo libero, in particolare collegate alla rete dei percorsi e della sentieristica lungo i quali sono consentiti punti di ristoro.
5. Sono ammessi impianti di produzione energetica da fonte solare nelle aree di minor visibilità individuate negli elaborati del RU con apposita perimetrazione.
6. Gli interventi di nuova costruzione, ivi compresa quella di annessi agricoli, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, devono rispettare inoltre le seguenti condizioni:
 - le costruzioni siano uniformate alla morfologia e tipologia prevalente e ai caratteri costitutivi il patrimonio edilizio storicizzato della zona;



Vincoli cimiteriali		⊗
Vincolo idrogeologico		⊗

- di aver verificato inoltre la coerenza dell'atto di approvazione in itinere con il PTC della Provincia di Firenze approvato con Del. C.P. n. 1 del 10/01/2013:



Estratto della Tavola 30 dello Statuto del Territorio

Art. 7 NTA – Tutela del Territorio aperto

1. Il territorio aperto, in applicazione dei criteri per l'individuazione del territorio rurale dettati dall'art. 22 del PIT, è costituito dalle aree del territorio provinciale esterne agli insediamenti, secondo le relative delimitazioni, e comprende le aree agricole, quelle forestali, gli abitati minori e gli insediamenti sparsi sia recenti che di rilevanza storica. I riferimenti cartografici delle politiche di tutela del territorio aperto sono contenuti nella Carta dello Statuto del territorio.

2. All'interno del territorio aperto si devono tutelare e valorizzare le risorse più consone ai caratteri dell'ambiente, alle attività tradizionali ed a quelle nuove compatibili con tali caratteri, nonché il quadro paesistico d'insieme naturale ed antropico, oltre che i singoli fatti di pregio naturalistico, storico-culturale, considerati come risorsa culturale ed economica.

.....omissis.

8. Al fine di contenere l'inquinamento luminoso del paesaggio agrario notturno, particolare cura dovrà essere adottata nelle collocazioni dei corpi illuminanti esterni e per una loro adeguata schermatura; l'intensità luminosa deve essere limitata al minimo indispensabile per la sicurezza negli spostamenti in conformità alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna" di cui alla DGR n° 962 del 27 settembre 2004.

all'utilizzo di materiali tradizionali per i paramenti degli edifici. Le sistemazioni esterne prevedono siepi formate da specie locali e alberature di lecci, olivi, cipressie aceri campestri, creando in tal modo un'unità di paesaggio che riesce ad inserirsi nel contesto in cui si colloca.

Si ritiene dunque l'intervento compatibile con il PIT con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana pochè le caratteristiche conformi sono essenzialmente sulle seguenti finalità:

- *liberare il fondovalle secondario del torrente Agliena dalla presenza di un immobile estraneo;*
- *non interferenza visiva con gli elementi del sistema insediativo storico né tantomeno con porzioni di territorio caratterizzate da elevata intervisibilità (linee di crinale, sommità dei poggi);*
- *preservare il suolo superficiale dall'erosione con sistemazioni idonee dalle aree.*
- *contenimento di ulteriore consumo di suolo rurale trattandosi di delocalizzazione di un immobile senza creazione di nuove volumetrie né di ampliamenti.*

Certaldo, 10/07/2015



Il responsabile del procedimento
Arch. Carlo Varni

COMUNE DI



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

URBANISTICA - Zona di R.U. "E1.pc" – Piano di recupero di iniziativa privata in Via Pino Bruceto – Proprietà Soc. "Beata Giulia" ed altri - Adozione.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 13.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Arch. Carlo Vanni

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 16.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Tania Frediani

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Giuseppe Lombardo)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott.ssa Sandra Bertini)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 20 Luglio 2015 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

Revocata con atto n. _____ del _____

Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 20 Luglio 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott. Danilo D'Aco

